

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

il Gruppo Ligure della FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CAVALIERI DEL LAVORO

con sede legale in Roma, Via Barberini 36, 00157, pec: cavalieridellavoro@pec.it, codice fiscale: 80060590587, rappresentato dal Presidente pro tempore Cav. Lav. Francesco Passadore, nato a Genova il 23 ottobre 1960 (qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”)

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28 febbraio 1972, autorizzato alla stipula del presente Protocollo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2025;

PREMESSO CHE

- A) La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro si propone di:
- 1) tenere alto - insieme con il prestigio della Federazione - l'importanza del lavoro affermandone i valori spirituali, sociali e culturali;
 - 2) partecipare allo studio e alla risoluzione dei problemi interessanti lo sviluppo economico e sociale, diffondendo

specialmente fra i giovani i valori umani e morali del mondo del lavoro;

3) stimolare specifiche manifestazioni associative volte a valorizzare qualificate realizzazioni imprenditoriali;

4) contribuire alla formazione culturale dei giovani, alla loro educazione all'etica del lavoro e ai valori promossi dalla Federazione, alla loro introduzione al mondo dell'impresa anche con provvidenze a favore degli studenti disagiati e di quelli particolarmente dotati che intendano condurre studi universitari o di pari livello, frequentare corsi di specializzazione o post lauream, svolgere attività di ricerca, estendendo tali provvidenze ai figli di cittadini italiani residenti all'estero e ai figli di lavoratori vittime di infortuni sul lavoro o deceduti per cause di servizio.

B) L'Università è da sempre il luogo per eccellenza dell'azione formativa più mirata ad un qualificato inserimento nel mondo del lavoro e ad un radicamento dei valori di convivenza civile e democratica per la crescita dei giovani della futura classe dirigente.

C) L'Università degli Studi di Genova ha fra i suoi fini istituzionali il supporto allo sviluppo culturale e scientifico del sistema socio-economico nelle discipline caratterizzanti la cultura umanistica e tecnica, attraverso la formazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico ed i servizi al territorio. Di conseguenza l'Università di Genova è fortemente impegnata a generare, disseminare e preservare la conoscenza e ad operare in sinergia con soggetti pubblici e privati che condividano gli stessi obiettivi, sviluppando così un modello

educativo che si basi sull'ibridazione dei saperi, dei modelli di comportamento, delle culture. In particolare l'Università di Genova sostiene l'inserimento dei propri studenti e laureati nel mondo del lavoro, offrendo loro un servizio di consulenza ed organizzando tirocini formativi, stage, incontri con aziende, percorsi formativi di specializzazione e di alta professionalizzazione, favorendo così l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

D) Le Parti, condividendo i medesimi obiettivi di sostegno alla crescita culturale e civile, intendono, con il presente atto, definire gli ambiti della reciproca collaborazione e promuovere, condurre e potenziare in unità di intenti, progetti e iniziative volte a favorire lo svolgimento di attività congiunte.

E) Con il presente atto le Parti non intendono dar luogo a rapporti con prestazioni corrispettive, ma esclusivamente ad un'attività di collaborazione di interesse istituzionale.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse e finalità del protocollo

1. Le premesse al presente protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Le Parti convengono sull'opportunità di realizzare iniziative comuni mirate all'individuazione, promozione e attuazione di progetti, nell'ambito del territorio di riferimento delle due Parti stesse, volti alla conoscenza e valorizzazione delle rispettive attività con particolare riguardo alla loro influenza nel mondo produttivo e imprenditoriale.

Art. 2 - Oggetto

1. Le Parti, con il presente protocollo, intendono instaurare un rapporto di collaborazione attraverso:

a) La realizzazione di percorsi formativi (ad es. l'elaborazione di tesi di laurea e di dottorato) e di iniziative a supporto della conclusione del periodo di studi e di inserimento nel mondo del lavoro.

b) La definizione dei rispettivi impegni operativi propedeutici alla progettazione dei percorsi formativi individuati e alla realizzazione di eventi e manifestazioni culturali formative con e per il mondo dell'università e del lavoro.

c) L'organizzazione di conferenze, convegni, dibattiti, seminari, esposizioni in ambito universitario volti a diffondere la conoscenza delle attività della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro e in più in generale le prospettive del mondo imprenditoriale.

Art. 3 - Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna tre referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per il Gruppo Ligure della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro è Cav. Lav. Emanuele Remondino

Per l'Università sono:

Prof. Claudio Carmeli, Prorettore alla Formazione

Prof. Mario Marchese, Prorettore al Dottorato di Ricerca e ai Rapporti con le imprese

Prof.ssa Giulia Pellegri, Prorettrice all'orientamento, tutorato e placement e alle relazioni con gli studenti

I referenti potranno essere modificati da ciascuna delle parti, dandone comunicazione scritta.

Art. 4 - Obblighi delle Parti

1. In relazione alle finalità indicate nel precitato art. 1, la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro e l'Università degli Studi di Genova si impegnano a svolgere le seguenti attività:

Impegni della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro:

- a) Nominare, all'interno della propria struttura e in funzione dei progetti specifici che saranno previsti i referenti per la gestione dei rapporti con la struttura organizzativa dell'Università di Genova.
- b) Invitare e coinvolgere i docenti, gli studenti universitari ed i giovani laureati a prendere parte alle manifestazioni culturali e agli eventi programmati sul proprio territorio.
- c) Favorire il coinvolgimento dei propri eventuali partner, istituzioni nazionali e internazionali, per la condivisione di progetti di formazione e lavoro.
- d) Collaborare alla programmazione e attuazione di conferenze, convegni, dibattiti, seminari volti a diffondere la conoscenza delle attività della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro e in più in generale le prospettive del mondo imprenditoriale.

Impegni dell'Università di Genova:

- a) Nominare i propri referenti per confrontare i propri programmi formativi e di ricerca nei settori scientifici e culturali di maggiore interesse e di inserimento nel mondo lavorativo con le progettualità del Gruppo Ligure della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, al fine di individuare progetti e percorsi condivisibili, mettendo a disposizione la propria esperienza

professionale per l'elaborazione di tali programmi.

b) Invitare e coinvolgere il Gruppo Ligure della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro alle manifestazioni culturali e agli interventi programmati dalle strutture universitarie di riferimento.

c) Programmare e realizzare conferenze, convegni, dibattiti, seminari volti a diffondere la conoscenza delle attività della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro e in più in generale le prospettive del mondo imprenditoriale.

Art. 5 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra Università e la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali delle Parti, potrà essere attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi nel rispetto del presente Protocollo d'Intesa e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 6 - Oneri

3. Il presente Protocollo non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui le strutture organizzative di ciascuna Parte alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 7 - Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente Protocollo ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.

Art. 8 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 9 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro coinvolti nei progetti scientifici

collaborativi oggetto del presente Protocollo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 5, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 10 - Riservatezza

4. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo.

Art. 11 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato da ultimo con il D.Lgs. 19.2.2019, n. 17, si stabilisce che le Parti assumono

tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente Protocollo.

2. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all'art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 12 - Coperture assicurative

3. Le Parti danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del Protocollo d'intesa sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo e agli accordi attuativi di cui all'art. 5, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 2016/679 GDPR (*General Data Protection Regulation*) e dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

Art 14 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente Protocollo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 15 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 16 - Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 11 pagine e viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà al Gruppo Ligure della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova,

Per conto del Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro,

Firmato Il Presidente del Gruppo Ligure dei Cavalieri del Lavoro

Cav. Lav. Francesco Passadore

Per l'Università degli Studi di Genova

Firmato Il Rettore

Prof. Federico Delfino